



AVVISO

Ordinanza municipale concernente lo smaltimento degli scarti vegetali - Anno 2025

Il Municipio di Agno,

richiamati la Legge cantonale di applicazione della Legge federale sull'ambiente (LaLPAmb) del 24 marzo 2004, gli articoli 107 cpv. 2 lett. b, 192 LOC e 24 RALOC ed il regolamento comunale concernente la gestione dei rifiuti del 15 giugno 2009, emana la seguente ordinanza intesa a definire il prelievo della tassa cusale per la raccolta dei rifiuti per l'anno 2025.

Art. 1. Campo di applicazione

La presente Ordinanza disciplina la promozione del compostaggio individuale e lo smaltimento degli scarti vegetali che vengono prodotti sul territorio cittadino dai privati, da enti ed aziende, commerci e servizi, nell'agricoltura e nella selvicoltura.

Art. 2. Scarti vegetali ammissibili alla piazza di raccolta vegetali in via Prati Maggiori

È ammessa la consegna alla piazza comunale di raccolta dei seguenti scarti vegetali:

A. erba proveniente dal taglio di prati e giardini, fogliame, resti di fiori e ortaggi;

B. ramaglie e resti dal taglio di siepi e arbusti;

C. scarti di legname proveniente da potature e/o taglio di piante da fusto con diametro massimo di 5 cm e della lunghezza massima di 2 metri da destinare alla cippatura.

Art. 3. Scarti vegetali non ammissibili

Non è ammessa la consegna di scarti organici da cucina e gli scarti vegetali contenenti neofite invasive così come stabilito da normative speciali e in particolare quelle elencate nell'allegato 2 OEDA (RS 814.911).

Art. 4. Promozione di spazi verdi con specie vegetali idonee

Il Municipio promuove delle campagne di sensibilizzazione a favore di tipologie di spazi verdi e di specie vegetali più idonee al nostro clima e che comportano una minore produzione di scarti vegetali o che necessitano di un minor fabbisogno di prodotti fitosanitari e di acqua durante il periodo estivo.

Art. 5. Compostaggio individuale

¹Il Municipio promuove il compostaggio individuale degli scarti vegetali derivanti dall'ordinaria manutenzione di prati, giardini, orti e ove possibile degli scarti vegetali da cucina. Il compostaggio deve avvenire se possibile direttamente sulla proprietà da cui provengono gli scarti e non deve essere fonte di disturbo per il vicinato.

²Il Municipio fornisce linee guida in materia di compostaggio e campagne di sensibilizzazione per garantire la produzione di compost di buona qualità.

Art. 6. Categorie di smaltimento degli scarti vegetali

¹Gli scarti vegetali provenienti dalla normale manutenzione di prati, giardini e orti delle economie domestiche possono essere consegnati alla piazza di raccolta comunale in via Prati Maggiori, fatta eccezione per gli scarti prodotti in ambito professionale come dal seguente capoverso 2.

²Gli scarti vegetali prodotti in ambito professionale, derivanti dalle attività di aziende agricole o selvicolturali, di costruzione e manutenzione di giardini e aree verdi o comunque effettuato nell'ambito di prestazioni per conto di terzi, non possono essere consegnati alla piazza di raccolta comunale di via Prati Maggiori, ma devono essere smaltiti in altri impianti di compostaggio o smaltimento autorizzati. Le tasse di smaltimento sono completamente a carico di chi produce o consegna il materiale stesso e saranno fatturate direttamente dal gestore dell'impianto.



³Gli scarti vegetali provenienti da insediamenti industriali, artigianali e commerciali non possono essere consegnati alla piazza di raccolta comunale di via Prati Maggiori, ma devono essere smaltiti in altri impianti di compostaggio o smaltimento autorizzati. Le tasse di smaltimento sono completamente a carico di chi produce o consegna il materiale stesso e saranno fatturate direttamente dal gestore dell'impianto.

⁴Il Municipio, sulla base di una richiesta specifica e motivata, può concedere delle deroghe puntuali ai cpv. 2 e 3 precedenti nel caso di attività limitate e di carattere accessorio, in particolare quando giustificate da oggettive difficoltà di trasporto presso un impianto di compostaggio autorizzato. In tale caso saranno addebitate le spese di smaltimento secondo l'art. 7 della presente Ordinanza.

Art. 7. Tassa di smaltimento

Alla consegna degli scarti vegetali alla piazza di raccolta in via Prati Maggiori da parte delle economie domestiche è applicata una tassa di CHF 18.00 al quintale (IVA incl.).

Art. 8. Controllo generalità

Gli incaricati dal Municipio alla sorveglianza della piazza di raccolta sono autorizzati a richiedere all'utente di declinare le proprie generalità e a fornire tutte le informazioni necessarie sulla quantità, la qualità e la provenienza degli scarti vegetali che intende consegnare, se necessario anche per iscritto.

Art. 9. Responsabilità e materiale non conforme

L'utenza è responsabile per eventuali danni o costi supplementari causati in seguito alla consegna in maniera negligente di scarti vegetali non idonei, in quantità e qualità, o con modalità non conformi.

Nel caso in cui successivamente alla consegna gli incaricati dal Municipio dovessero riscontrare la presenza, negli scarti, di materiale estraneo fonte di costi supplementari di pulizia e smaltimento, tali costi saranno fatturati direttamente a chi ha effettuato la consegna o al proprietario degli scarti e se del caso potranno essere applicate eventuali sanzioni.

Art. 10. Infrazioni

Le infrazioni alla presente Ordinanza sono segnalate al Municipio e sono punibili con una multa ai sensi dell'art. 22 del Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti.

Art. 11. Entrata in vigore

La presente Ordinanza entra in vigore il 01.06.2025.

Art. 12. Norme di diritto

Contro la presente ordinanza è dato ricorso al Consiglio di Stato entro il periodo di pubblicazione secondo gli articoli 208 e seguenti della LOC.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:

Il Segretario:

T. Morotti

D. Ferranti

La presente ordinanza è pubblicata agli albi il 17 aprile 2025, per il periodo di 30 giorni, a norma degli artt. 192 LOC e 44 RALOC.